

# IL VOLGARE NELLA MEDICINA LEGALE

## 1. PREMESSA

Al titolo occorre senz'altro una precisazione, una spiegazione suppletiva che ne renda più chiari il significato e il contesto. Sarei stato meno vago e più preciso se avessi dato il titolo «Il volgare nella medicina legale a Bologna nel Trecento» al mio contributo, perché maggiormente circostanziati sarebbero risultati lo spazio territoriale e l'orizzonte temporale della ricerca. In secondo luogo il titolo non restituisce lo stato di una ricerca ancora in svolgimento. Infine questo brevissimo saggio è dedicato a indagare un aspetto particolare della genesi della medicina legale, il ricorso eccezionale a una scrittura in volgare: si vuole dire che all'interno dei testi di medicina legale è eccezionale l'uso del volgare. Nello specifico, il contributo propone la lettura di un referto medico scritto in bolognese. Si tratta di una tipologia documentaria davvero rara in lingua vernacolare, ma che forse un'indagine puntuale e sistematica tra i documenti, che compongono le carte giudiziarie medievali, potrebbe incrementare.

L'articolo tenterà, pertanto, di affrontare i due temi che compongono il titolo, da un lato la genesi e lo sviluppo della medicina legale a Bologna, tra XIII e XV secolo, anche se naturalmente in maniera schematica e succinta, dall'altro l'esame dei giudizi presentati dai periti, incaricati, in qualità di "medici legali", dal giudice della curia del podestà del tribunale bolognese, di esaminare le ferite inferte su morti e feriti, soffermandosi infine sul referto bolognese, reso noto nel 1954 da Münster e analizzato da Folena.<sup>1</sup>

\* Ringrazio gli amici Paolo Rinoldi e Tommaso Duranti per avere letto questo mio saggio e averlo reso meno lacunoso e impreciso, grazie ai loro suggerimenti.

<sup>1</sup> Münster 1954a.

Prima di procedere nell'esame dei due punti ora indicati, è bene aggiungere un'osservazione di natura archivistica. Le carte prodotte dai medici legali si trovavano in origine inserite all'interno dei registri giudiziari confezionati dai notai dei giudici del podestà, ma in tempi recenti sono state spostate dagli archivisti di Stato di Bologna, tra Ottocento e Novecento, per essere collocati in buste separate, che contengono insieme con tali perizie documenti che costituivano gli allegati del processo penale. Tali documenti sono stati organizzati in ordine cronologico (per anno) e costituiscono attualmente le *Carte di corredo*, una delle serie che compongono il Fondo dei *Giudici ad maleficia* della curia del podestà, insieme con la serie delle *Sententiae*, con quella dei *Libri inquisitionum* e con quella delle *Accusationes*; registri in cui si trovano la registrazione del fascicolo processuale con i diversi momenti del processo come la denuncia, la procedura *ex officio*, le indagini sul luogo del reato, gli interrogatori dei testimoni, la raccolta delle prove e delle informazioni sugli indiziati di reato, le fasi dibattimentali, la sentenza.<sup>2</sup>

## 2. LA GENESI DELLA PERIZIA MEDICO-LEGALE A BOLOGNA

Per quanto riguarda l'origine dell'istituto della perizia medico-legale a Bologna nel periodo comunale possiamo contare su un numero consistente di studi della prima metà del Novecento prodotti da storici della medicina come Dall'Osso, Münster, Simili,<sup>3</sup> cui si sono aggiunti a partire dagli anni Settanta del Novecento alcuni saggi di storici del Medioevo come quelli di Ortalli e più di recente di Duranti, di Chandelier e Nicoud,<sup>4</sup> tutti incentrati sulla nascita e gli sviluppi tra Duecento e Trecento dell'istituto peritale petroniano. A questi studi che si sono concentrati su Bologna, città che rappresenta sia per la riflessione giuridica, sia per la

<sup>2</sup> Sul processo penale medievale bolognese in età medievale cf. Vallerani 2005, Blanshei 2016; sul processo penale in età moderna a Bologna cf. Angelozzi-Casanova 2008 e 2010. Sulle perizie mediche conservate nella serie delle *Carte di corredo* bolognesi cf. Chandelier-Nicoud 2015.

<sup>3</sup> Dall'Osso 1956, Münster 1955 e 1958, Simili 1943.

<sup>4</sup> Ortalli 1965-1968, Chandelier-Nicoud 2015, Duranti 2016 e 2019.

ricchezza della documentazione archivistica e della legislazione statutaria comunale, sia per la precocità dell'organizzazione di un sistema medico peritale giudiziario, un nodo fondamentale della storia della medicina legale medievale, si sono aggiunte ricerche che hanno privilegiato un ambito geografico di piú ampio raggio e di piú vasto orizzonte cronologico, centrati sulla storia della medicina legale in Occidente.<sup>5</sup> Non si tralasci di ricordare, comunque, che il caso bolognese, nell'ambito delle ricerche riguardanti gli sviluppi della medicina legale in Occidente, mantiene la sua centralità anche per l'epoca moderna, e non solo per il basso medioevo.<sup>6</sup>

In questa sede si tralascerà di affrontare la *vexata quaestio*, che è alla base delle numerose discussioni relative alla nascita della disciplina medico-legale; una disciplina che molti non ritengono possa collocarsi prima dell'elaborazione teorica rappresentata dalle *Quaestiones Medico-Legales* scritte nel 1621 da Paolo Zacchia, autore che viene considerato il padre della medicina legale.<sup>7</sup> Bisogna, infatti, considerare, come fanno molti, che esistette una medicina legale pratica, esercitata sistematicamente e provvista di un'organizzazione normata dagli statuti cittadini, a cui la giustizia ricorse regolarmente per avere risposte di natura scientifica in alcuni importanti centri italiani, a partire dal sec. XIII.

Come hanno dimostrato numerosi studi, l'organizzazione medico-legale piú antica fu quella che venne articolandosi nel comune di Bologna e che noi possiamo documentare con precisione grazie all'elaborazione cui fu soggetta negli statuti comunali<sup>8</sup> e attraverso le testimonianze relate dalle carte giudiziarie,<sup>9</sup> a partire dalla metà del Duecento.

Le rubriche che compongono gli *Statuti* medievali di Bologna, riguardanti la prassi medico-legale bolognese, hanno permesso di ricostruire il dibattito e le disposizioni assunte all'interno dei consigli comunali e di conseguenza hanno consentito lo studio del progressivo evolversi del pensiero legislativo in materia di medicina legale.<sup>10</sup> Esistono diversi studi

<sup>5</sup> Crawford 1998, Watson 2010.

<sup>6</sup> Pastore 1998 e 2006. Sulla nascita e gli sviluppi della Facoltà delle Arti a Bologna cf., anche per recuperare la bibliografia pregressa, Tabarroni 2016 e Duranti 2016 e 2019.

<sup>7</sup> Pastore–Rossi 2008.

<sup>8</sup> Garosi 1938, Münster 1958, Ortalli 1965-1968.

<sup>9</sup> Münster 1954b, Simili 1941 e 1942.

<sup>10</sup> Münster 1958.

che esaminano l'evoluzione legislativa a questo proposito e dimostrano la maturità dell'istituto e delle procedure giuridiche e mediche, a partire dalle norme statutarie pubblicate negli *Statuti* del 1288 e in un'addizione statutaria risalente al 1292, sino agli sviluppi impressi nella normativa quattrocentesca al *corpus* statutario comunale duecentesco e trecentesco. Un aspetto questo che tralascierò in questo mio contributo, se non per dire che i due periti medici inviati dal giudice del tribunale podestarile sul luogo del reato erano tenuti per legge a dichiarare la qualità delle ferite e tutti i segni e le cause di esse, specificando se essi ritenessero tali ferite mortali o non mortali. I periti erano inoltre chiamati a esprimere un loro giudizio formale anche in caso di avvelenamento, annegamento, soffocazione, strangolamento o in qualsiasi altro caso ove si supponesse che la morte di qualcuno non fosse avvenuta in modo naturale. I referti dei medici legali dovevano essere compilati per iscritto da uno dei notai del podestà, incaricato dal magistrato di seguire i periti, e responsabile della registrazione del procedimento giudiziario. Tali giudizi dovevano essere posti agli atti dallo stesso notaio, che era anche incaricato di raccogliere le confessioni dei testimoni e dei rei presunti. Il notaio accompagnava i periti per registrare le loro relazioni. I periti avevano un tempo determinato per eseguire il loro esame, tempo che poteva variare a seconda che il maleficio fosse stato commesso in città o nel contado extraurbano di Bologna. Sappiamo dalla lettura delle rubriche in materia di medicina legale degli *Statuti* bolognesi che erano ammessi periti di parte dell'offeso, i quali potevano intervenire prima che il giudice avesse stabilito di inviare due dei medici a verificare l'accaduto delittuoso. Questi medici al servizio del giudice del tribunale podestarile venivano estratti a sorte tra i nomi di coloro che all'inizio dell'anno erano stati selezionati come medici legali al servizio del comune. Inoltre la documentazione giudiziaria permette di aggiungere altro. Infatti, i numerosi referti di autopsie, che si trovano tra le *Carte di corredo* del sec. XIV, provano che i cadaveri, qualora le circostanze del caso lo avessero richiesto, avrebbero potuto essere sezionati. Questo elemento non appaia secondario, poiché proprio a Bologna nei medesimi decenni in cui si stava imponendo l'istituto medico legale, si andava svolgendo una prima e consistente elaborazione teorica sull'anatomia dei corpi umani. Non si dimentichi che si fa risalire al 1316 la pubblicazione da parte del medico bolognese Mondino de' Liuzzi dell'*Anothomia*, un manuale che verrà studiato da intere generazioni di medici, ai quali il

bolognese si rivolgeva con l'intento di spiegare i tempi e i modi della dissezione autoptica.<sup>11</sup> Intorno alle ferite i periti erano chiamati dalle norme statutarie a descrivere il numero delle lesioni *post mortem*, la qualità e le condizioni delle ferite, ma principalmente erano invitati a indicarne il numero preciso e a determinare se fossero mortali. Questa informazione rappresentava un passaggio fondamentale nel processo, poiché il giudice tramite tale dato era in grado di individuare il numero dei rei, che non poteva essere superiore a quello delle ferite mortali. Quando negli *Statuti* si fa riferimento alla qualità della ferita, noi dobbiamo intendere che il legislatore richiedesse alla perizia dei medici di indicare se le ferite si presentassero contuse, lacere, a taglio, a punta, mentre quando nelle norme statutarie troviamo il riferimento alle condizioni delle ferite dobbiamo intendere che il legislatore richiedeva alla relazione di indicare tutta una serie di altre informazioni come, ad esempio, dove fossero ubicate le ferite, di quale larghezza, lunghezza, profondità fossero, quale decorso avessero avuto, se avessero sanguinato, precisando se l'effusione di sangue fosse stata scarsa, minima, modica, abbondante o massima, se potessero guarire, ma lasciando sul corpo cicatrici che deturpassero la vittima e se, infine, avessero causato la menomazione di un arto o di un organo sensitivo come la vista o l'udito. Sono tutti elementi questi ultimi che ritroviamo presenti nella prassi peritale. Ancora al perito si domandava la capacità di indicare il genere dell'arma usata per compiere un delitto o per dare una ferita.<sup>12</sup> La competenza delle relazioni dei medici e dei periti inviati dal tribunale e i giudizi riscontrati in sede periziale erano di importanza fondamentale per il giudice perché da essi dipendeva la sua sentenza e le pene da comminare al colpevole.

Le numerose notificazioni presentate ai periti componevano il fascicolo processuale e contenevano numerosi elementi utili per gli esperti periti inviati dal giudice sul luogo dell'aggressione. In tali notificazioni sono registrate le generalità del ferito o dell'ucciso, il luogo e i tempi dell'azione delittuosa, l'arma usata dall'omicida o dal feritore, le conseguenze

<sup>11</sup> Su questi aspetti cf., anche per recuperare la bibliografia pregressa sul tema, Duranti 2020.

<sup>12</sup> Münster 1958.

che immediatamente avevano seguito il ferimento, le condizioni in cui si trovava l'agredito, se avesse subito offese di entità lieve, grave, mortale. Tutti questi fatti e informazioni erano rilevabili subito dopo l'accaduto ed erano elementi di informazione essenziali per i medici periti, che sopraggiungevano sul luogo del crimine a distanza di ore quando non di giorni. Ma oltre che a essere documentazione importantissima per la ricostruzione degli avvenimenti, l'esistenza delle notificazioni, i suoi contenuti così circostanziati hanno avuto delle conseguenze dirette sulla struttura, sulla forma e persino sullo stile dei referti che furono stilati dai periti. I medici periti, infatti, essendo perfettamente a conoscenza sia delle circostanze che avevano determinato il *factum criminis* sia delle sue conseguenze, considerando tali elementi già noti al giudice, che li aveva inviati, responsabile della causa penale, nelle loro relazioni ufficiali, evitavano di ricostruire puntualmente i fatti, i luoghi, i tempi e le persone coinvolte, preoccupandosi piuttosto di rispondere a quei quesiti specifici a loro posti dal giudice medesimo sul numero e la gravità delle ferite o altre cause di morte.<sup>13</sup> Questa circostanza è fondamentale per noi per comprendere il carattere schematico e in apparenza elusivo dei referti medico-legali a noi giunti.

Se tentassimo di approfondire un poco le caratteristiche di tali referti, potremmo notare che la storiografia sin qui citata ha raggruppato le relazioni dei periti in tre diverse tipologie: alla prima appartengono le perizie esposte verbalmente dinanzi al giudice del podestà, alla seconda le deposizioni dei medici curanti, dei medici che prestarono il primo soccorso o dei medici consulenti di parte, comprese quelle compilate dai medici della difesa, alla terza le denunce e le notificazioni compilate dai massari, dai ministeriali delle cappelle cittadine e dai sindaci dei piccoli centri. Le perizie venivano composte da professionisti differenti: vi erano i periti qualificati come fisici, cioè i *doctores artium et medicine* dello *Studium* di Bologna, oppure i medici-chirurghi, anche quelli che non appartenevano al mondo accademico, ma erano pratici che avevano appreso l'arte associandosi come *famuli* a un chirurgo di fama. A questi sanitari condotti potevano aggiungersi in casi eccezionali medici specialisti come oculisti, esperti dei dolori alla testa e persino ostetriche.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

Per quanto riguarda la struttura e lo stile dei referti essi rimangono schematici nel tempo anche se a partire dal Trecento sono più frequenti i riferimenti alle norme statutarie o alle fonti mediche. Sempre a partire dalla metà del Trecento cominciano a farsi più frequenti le perizie autografe, come quella in volgare che più oltre si esaminerà. Per le ragioni che abbiamo sopra esposto riguardo al processo documentario giudiziario, erano assenti dal testo peritale i dati personali del ferito, era insufficiente la descrizione della lesione, mancava ogni accenno all'arma e ai tempi probabili di guarigione, informazioni che erano già note al tribunale grazie alle notificazioni e alle denunce.

### 3. UN REFERTO IN VOLGARE AUTOGRAFO DI METÀ TRECENTO

Tra i numerosissimi referti medico-legali che ci sono giunti, uno,<sup>14</sup> scritto probabilmente tra il 1335 e il 1350, è stato compilato in volgare.<sup>15</sup> Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza, poiché il referto non esibisce prove indiscutibili di autografia, ma offre due elementi significativi: il primo è costituito proprio dall'uso del volgare, l'altro è il fatto di presentare una firma di autenticazione del medico in latino: «Ego magister Mantoanus medicus scrisi in sta scritam». Mi rendo comunque conto che questi elementi siano piuttosto indizi che prove incontrovertibili di autografia. Ricordo che gli altri testi appartenenti alla stessa tipologia, se pur dettati dai periti, sono vergati da notai, come del resto il valore legale dei documenti richiedeva. Se si ammette la possibilità che il referto sia autografo, un fatto che va sicuramente sottolineato e che può essere di grande interesse è l'incrocio tra scrittura medica e scrittura notarile, che apre un nuovo capitolo di storia della lingua dal punto di vista sociale e grafico e che si ricollega al dibattito recente che ha permesso di osservare con occhio nuovo gli incroci tra scritture notarili e scritture mercantili con valore giuridico e amministrativo. Questa mescolanza nei testi medici dal punto di vista linguistico è tutta da studiare. Un altro aspetto interessante

<sup>14</sup> Oltre al testo che si analizzerà nel paragrafo, cf. Münster 1954b.

<sup>15</sup> Münster 1954a.

riguarda la motivazione del volgare, che potrebbe essere collegato tanto alla acquisizione di credibilità delle scritture dei medici, che andavano acquisendo anche dal punto di vista giuridico un peso analogo alle scritture dei notai, non avendo più bisogno della mediazione notarile, assumendo l'autografia un ruolo determinante in questo processo, quanto alla equiparazione implicita del volgare rispetto al latino nel costituire il testo di un atto pubblico di valore giuridico.<sup>16</sup> Il documento in esame non è sconosciuto ed è stato definito dal Münster come un documento medico-legale “primitivo”, un semplice certificato più che una vera e propria perizia. Offro una trascrizione seminterpretativa del testo in questione. Sarebbe stato opportuno, qualora la situazione dell'accesso alla documentazione in archivio mi avesse concesso la possibilità di rintracciare il documento, proporre una nuova riproduzione fotografica del referto, affiancandola con una prima trascrizione diplomatica del testo. La mia trascrizione dipende pertanto dalla riproduzione pubblicata nel 1954 in «Lingua nostra» e diverge in pochi luoghi da quella già proposta:

Eo maestro Ma(n)toano medega' Chaterina d'una piaga de su l'oco e de dô amachadure, le qua' ie fono dade su <sup>(a)</sup> le brace, e de le altre su le rine e su le cose; e de tute le libera' <sup>(b)</sup>, e de la testa e de l'amachadure de paregi die i(n)na(n)ci la morte soa, de che elo ie romaxe uno fredo i(n) lo peto e una doja al core, che maesstro Martino de Lero la medegò. Si è <sup>(c)</sup> che p(er) le bote, ch'ela ave, ela no è morta ch'eo la libera' <sup>(d)</sup>.

*Ego magisste(r) Ma(n)toanus medicus scripsi <sup>(e)</sup> i(n) sta scritam <sup>(f)</sup>.*

a] *sue l'edizione del 1954 mantiene a testo sue* b] *lieberai cassata la prima -e- da parte dell'estensore del testo anche se la lettura resta incerta; l'edizione del 1954 stampa liberà* c] *segue lettera cassata; l'edizione del 1954 preferisce stampare sie che* d] *lettura incerta* e] *l'edizione del 1954 legge per errore scripsi* f] *l'edizione del 1954 riporta per errore scripta(m).*

Il contenuto della perizia mi pare abbastanza comprensibile. Una tale Caterina, che aveva evidenziato lesioni all'occhio, sulla testa, sulle braccia e sulle cosce e ai lombi, era, a distanza di tempo dalle percosse subite, deceduta. Il dubbio che il giudice intende risolvere, tramite la collabora-

<sup>16</sup> Ringrazio il revisore anonimo per avermi consentito di riflettere su questi punti che vengono toccati dall'esame linguistico del referto.

zione con un medico, inviato come perito, è se la causa del decesso fosse da ricercare in quell'episodio di violenza subito diverso tempo prima del decesso. Il perito è il *magister* Mantovano che si basa per la sua diagnosi anche su quella del collega Martino degli Erri (uno dei lettori più celebri dello *Studium* di Bologna tra 1340 e 1380), che aveva dichiarato di avere curato e medicato Caterina, la quale però continuava a trovarsi in uno stato precario, debilitata, forse, da una polmonite,<sup>17</sup> che secondo Mantovano sarebbe stata verosimilmente la causa del decesso. Secondo questo medico Caterina risultava ristabilita dalle botte ricevute. Anche grazie al parere del collega, Mantovano giunge, pertanto, a formulare un giudizio, secondo cui Caterina non sarebbe deceduta a causa delle percosse ricevute tempo addietro che le erano state in precedenza curate dallo stesso Mantovano, ma per cause naturali.<sup>18</sup>

Nel caso presente siamo di fronte a una tipologia documentaria che non rientra tra i pareri espressi da un medico legale scelto ed eletto in forma ufficiale dal giudice. Il giudice, lo si ricordi qui per inciso, estraeva il nome del medico perito da un sacchetto contenente diversi biglietti che riportavano i nomi dei medici preventivamente selezionati per tale scopo dal Comune di Bologna. Il medico o i medici estratti venivano inviati dal giudice del tribunale, previo giuramento da parte dei medesimi. Nel caso del nostro documento siamo, pertanto, di fronte ad un atto più simile a una testimonianza, a una deposizione per iscritto da parte di uno dei medici curanti di Caterina, che di una relazione peritale.

Il referto è assai generico nel relazionare sulla vicenda: nulla viene specificato riguardo a Caterina e della violenza subita, nulla viene esaminato delle *amachadure*, di cui si indica in modo vago la localizzazione, nulla viene analizzato circa la *piaga de su l'oco*, nulla viene esplicitato intorno alla natura del *fredo in lo peto* e nessuna interpretazione viene fornita intorno alla *doja del core*.

L'analisi a cui il testo fu sottoposto da Gianfranco Folena, nel 1954, indusse lo studioso a concludere che il suo contenuto «non offre nulla di

<sup>17</sup> Questa è l'opinione espressa da Münster 1954a.

<sup>18</sup> Intorno alla documentazione in volgare in grado di documentare forme di violenza subite dalle donne nella Bologna medievale cf. Antonelli 2020.

veramente rilevante dal punto di vista linguistico». <sup>19</sup> Folena manca di registrare il fatto, che a me pare invece di una certa importanza (se penso al tentativo degli studi degli ultimi anni tesi a ricostruire il linguaggio specialistico della medicina medievale e le componenti di una lingua tecnica), <sup>20</sup> che la scrittura di Mantovano esibisca, attraverso il ricorso a formule e al lessico impiegati (che mi pare si possa ipotizzare il nostro medico condividesse con i suoi colleghi, con i suoi allievi, con le autorità pubbliche, in specie con il giudice del tribunale), una lingua familiare e perfettamente comprensibile ai suoi interlocutori, coerente con il tempo storico nel quale prese forma scritta.

Mi pare che per queste ragioni il documento offra molto di rilevante dal punto di vista linguistico, poiché si tratta di una fonte assai rara, molto differente da altre fonti, come sono i volgarizzamenti, che attualmente costituiscono le testimonianze privilegiate dello studio della lingua medica medievale. <sup>21</sup> La manifestazione documentaria in questione testimonia il ricorso a un uso non certo gergale, una lingua parlata che non mi pare trovi una mediazione diretta nel latino, come nel caso dei volgarizzamenti, esprimendo, forse, il linguaggio proprio di una categoria sociale, di un ceto professionale che era propenso a usare espressioni analoghe nelle aule universitarie, nei conciliaboli medicali, nelle stanze autoptiche, nei tribunali di Bologna, a metà Trecento.

Ora non mi interessa proporre un esame fonomorfológico che confermerebbe la ovvia “bolognesità” della lingua e della grafia di Mantovano, operazione già esperita in gran parte dalla nota di commento al nostro testo da Folena, a cui volentieri rimando, concentrandomi piuttosto sull’arricchimento lessicale che il testo reca alla lingua della medicina medievale in volgare.

Traggo pertanto dal testo autografo del medico bolognese le quattro descrizioni di traumi, dolori, affezioni, lesioni o disagi del corpo umano. Andando con ordine il sintagma *piaga de su l’oco* non so se può ritenersi formula specialistica del linguaggio medico, ma certo il termine *piaga* viene

<sup>19</sup> L’analisi di Folena è contenuta in Münster 1954a: 11-2.

<sup>20</sup> Altieri Biagi 1970, Gualdo 2001.

<sup>21</sup> Altieri Biagi 1966 e 1970, Casapullo 2014, D’Anzi 2008, Piro 2011, Valenti 2016, Piro–Scarpa 2019.

utilizzato in forma tecnica per indicare, come segnalato nei dizionari, una soluzione di continuità della cute, per lo piú accompagnata da secrezione di pus o siero, che è conseguente a un trauma, a una lesione, a una percossa, e tende a risolversi, sia pure con lentezza, in tessuti di granulazione. La parola in senso meno tecnico, indica piú genericamente una ferita, trafittura, lacerazione, generalmente ampia e vistosa, procurata da un'arma o da un corpo contundente. Il termine *amachadura* usato al singolare e al plurale è *hapax legomenon* nella lingua italiana antica ed è tecnicismo prezioso per significare 'livido' o 'contusione'. Il sintagma *uno fredo in lo peto* potrebbe significare in modo generico un raffreddamento, prodromo della malattia che avrebbe condotto al decesso Caterina, ma potrebbe anche riferirsi al linguaggio specialistico medico e filosofico aristotelico, secondo la cui dottrina fisiologica si farebbe riferimento all'essenza costitutiva di un umore, di un organo del corpo o a un loro stato transitorio dovuto nel caso specifico a cause patologiche che presentano la qualità sensibile del freddo. A questo proposito nel TLIO accanto ad altri esempi si registra *stomego fredo* tanto in Zuccherò Bencivenni, quanto nel *Serapiom volgare*. In entrambi i testi compare anche l'impiego del termine per indicare specificatamente una tipologia di dolore e di malattia. Il sintagma *doja al core* è registrato nel TLIO con il significato di 'dolore' e 'afflizione' specifici di una parte del corpo interessata dalla sofferenza come nei casi di *doglia de fianco* in Jacopone da Todi, di *doglia di chapo* in Zuccherò Bencivenni, di *doglia di denti* nell'*Ottimo Commento*, di *doia dei reni* in un documento castellano della seconda metà del Trecento, di *doia de testa* nel *Serapiom volgare*. Non si tralasci la possibilità che, nel nostro caso, il sintagma possa indicare una sofferenza emotiva o un disagio interiore.

Si tenga poi conto dal punto di vista linguistico che in questo modesto testo vengono nominate ben sette parti del corpo umano. Riconosciamo nel bolognese trecentesco lo scempiamento e la sincope in *oco*, la mancata sibilante nel lessema *brace* da leggere *bracce*, a significare 'braccia', e ancora, per la sibilante, si noti la forma *cose* per *cosce* tipica del bolognese. Se *testa* non presenta nessuna anomalia rispetto al fiorentino e poi all'italiano, paiono naturali nel bolognese lo scempiamento frequente in molti testi settentrionali, della parola *peto* per *petto*, oppure l'assenza del dittongo in *core*. Com'è noto il dittongo e la forma *cuore* vengono importati molto lentamente nel bolognese a seguito dell'influsso del fiorentino, a partire dalla seconda metà del Trecento. Infine non va considerato errore di grafia

il vocabolo *rine*, dato che si tratta di un tipo metafonetico proprio del bolognese antico. Il termine plurale e femminile compare anche in un sonetto bolognese del 1332, coevo pertanto alla nostra perizia.<sup>22</sup> Un rapido controllo nel *corpus* dell'italiano antico dell'OVI consente di isolare cinque testi, in cui si registrano dodici attestazioni della forma identica a quella presente nella nostra perizia. Una in un documento di carattere pratico imolese della metà del Trecento, che fa sistema con il sonetto e la perizia felsinei, appena citati, una nell'*Acerba* di Cecco d'Ascoli composta a Bologna nel terzo decennio del Trecento, mentre gli altri testi si distribuiscono nella seconda metà del Trecento tra Veneto, Lazio e Napoli.

Da questa rapida e certo insufficiente disamina, mi pare si possa giungere alla conclusione che il nostro documento abbia un interesse innegabile per la lingua medica medievale e mi sembra si possa trarre l'auspicio che tale evidenza documentaria costituisca un invito a rinnovare la ricerca nei fondi archivistici medievali italiani che contengano perizie mediche.

Armando Antonelli  
(Bologna)

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Altieri Biagi 1966 = Maria Luisa Altieri Biagi, *Mondino de' Liucci e il lessico medico*, «Lingua Nostra» 27 (1966): 124-7.
- Altieri Biagi 1970 = Maria Luisa Altieri Biagi, *Guglielmo volgare. Studio sul lessico della medicina medievale*, Bologna, Forni, 1970.
- Angelozzi–Casanova 2008 = Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione a Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, Clueb, 2008.
- Angelozzi–Casanova 2010 = Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, Clueb, 2010.

<sup>22</sup> Cf. Folena in Münster 1954a: 11-2.

- Antonelli 2020 = Armando Antonelli, “*Eo Bonaventura, dolorosa muliere che fo de çutino Arighi*”. *Riflessi autobiografici e violenza alle donne nel medioevo*. Edizione e commento di una “scrittura femminile”, «*Studi medievali*» 61/1 (2020): 153-70.
- Blanshei 2016 = Sarah Rubin Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2016.
- Casapullo 2014 = Rosa Casapullo (a c. di), *Vivaldo Belcalzer. Trattato di scienza universal*, Alessandria, Dell’Orso, 2014.
- Chandelier–Nicoud 2015 = Joël Chandelier, Marilyn Nicoud, *Entre droit et médecine. Les origines de la médecine légale en Italie (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in *Frontières des savoirs en Italie à l’époque des premières universités (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, éd. par Joël Chandelier, Aurélien Robert, Roma, École Française de Rome, 2015: 233-93.
- Crawford 1994 = Catherine Crawford, *Legalizing Medicine: Early Modern Legal Systems and the Growth of Medico-Legal Knowledge*, in Michael Clark, Catherine Crawford (ed. by), *Legal Medicine in History*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994: 89-116.
- Dall’Osso 1956 = Eugenio Dall’Osso, *L’organizzazione medico-legale a Bologna e a Venezia nei secoli XII-XIV*, Cesena, Orfanelli Addolorata, 1956.
- D’Anzi 2008 = Maria Rosaria D’Anzi, *Il lessico medico del volgarizzamento dell’«Anathomia» di Mondino de’ Liucci: derivazione e composizione*, in Emanuela Cresti (a c. di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Firenze, Firenze University Press, 2008, 2 voll., I vol.: 141-6.
- Duranti 2016 = Tommaso Duranti, *La scuola medica e l’insegnamento della medicina a Bologna nel XIV secolo*, in Berardo Pio, Ricardo Parmeggiani (a c. di), *L’università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all’Europa*, Bologna, Clueb, 2016: 81-94.
- Duranti 2019 = Tommaso Duranti, *Un mondo in formazione: una medicina a Bologna nel XIII secolo*, in Francesca Roversi Monaco (a c. di), *Teoria e pratica medica nel basso medioevo. Teodorico Borgognoni vescovo, chirurgo, ippiatra*, Firenze, SISMELE Edizioni del Galluzzo, 2019: 44-60.
- Duranti 2020 = Tommaso Duranti, *Reading the Corpse in the Late Middle Ages (Bologna, Mid-13th Century–Early 16th Century)*, in Francesco Paolo de Ceglia (ed. by), *The Body of Evidence: Corpses and Proofs in Early Modern European Medicine*, Leiden · Boston, Brill, 2020: 71-104.
- Garosi 1938 = Alcide Garosi, *Perizie e periti medico legali in alcuni capitoli di legislazione statutaria medioevale*, «*Rivista delle Scienze Mediche e Naturali*» 20 (1938): 157-67.
- Gualdo 2001 = Riccardo Gualdo (a c. di), *Le parole della scienza. Scritture tecniche e scientifiche in volgare (secoli XIII-XV)*. Atti del convegno (Lecce, 16-18 aprile 1999), Galatina, Congedo, 2001.

- Münster 1954a = Ladislao Münster, *Un referto medico del '300 in volgare*, «Lingua Nostra» 15/1 (1954): 8-11.
- Münster 1954b = Ladislao Münster, *Un referto medico-legale del 1404 in volgare bolognese*, «Castalia» 10 (1954): 77-84.
- Münster 1955 = Ladislao Münster, *La medicina legale in Bologna dai suoi albori alla fine del secolo XIV*, «Bollettino dell'Accademia Medica Pistoiese Filippo Pacini» 26 (1955): 257-71.
- Münster 1958 = Ladislao Münster, *La medicina legale a Bologna nel Quattrocento*, in Aa. Vv., *Actes du VIII<sup>e</sup> Congrès International d'Histoire des Sciences*, Paris, Hermann et Cie, 1958: 687-711.
- Ortalli 1965-1968 = Gherardo Ortalli, *La perizia medica a Bologna nei secoli XIII e XIV. Normativa e pratica di un istituto giudiziario*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna» 17-19 (1965-1968): 223-59.
- Pastore 1998 = Alessandro Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Casagrande, 1998.
- Pastore 2006 = Alessandro Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2006.
- Pastore–Rossi 2008 = Alessandro Pastore, Giovanni Rossi (a c. di), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- Piro 2011 = Rosa Piro (a c. di), *L'Almansore. Volgare fiorentino del XIV secolo*, Firenze, Sismel, 2011.
- Piro–Scarpa 2019 = Rosa Piro, Raffaella Scarpa, *Capitoli di storia linguistica della medicina*, Milano, Mimesis, 2019.
- Simili 1941 = Alessandro Simili, *Considerazioni su una perizia medico-legale inedita del '300*, «Giornale di clinica medica» 22/17 (1941): 921-7.
- Simili 1942 = Alessandro Simili, *Appunti su quattro referti medico-legali inediti del '300*, «Minerva Medica» 33/1 (1942): 3-15.
- Simili 1943 = Alessandro Simili, *Sui primordi e sulla procedura della medicina legale in Bologna*, «Atti e memorie dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria» 42/2 (1943): 41-56.
- Tabarroni 2016 = Andrea Tabarroni, *La nascita dello Studio di Medicina e Arti a Bologna*, in Carla Casagrande, Gianfranco Fioravanti (a c. di), *La filosofia in Italia al tempo di Dante*, Bologna, il Mulino, 2016.
- Valenti 2016 = Gianluca Valenti, *Lessico anatomico in lingue romanze. Un'indagine su tre traduzioni trecentesche del «De proprietatibus rerum» di Bartolomeo Anglico*, «Revue de linguistique romane» 80 (2016): 457-504.
- Vallerani 2005 = Massimo Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005.
- Watson 2010 = Katherine Denise Watson, *Forensic Medicine in Western Society. A History*, London, Routledge, 2010.

**RIASSUNTO:** Il saggio è organizzato in tre parti, nella prima si fa il punto sugli studi riguardanti la nascita e lo sviluppo della medicina legale, nella seconda si analizza la situazione privilegiata di Bologna, tra XIII e XV secolo, grazie alla presenza di fonti di grande rilievo come gli Statuti comunali e le carte di corredo, nella terza si cerca di delineare il ruolo dei medici che in qualità di periti aveva il compito di dettare o compilare tali relazioni per il giudice del tribunale cittadino, infine si esaminano gli aspetti stilistici e formali di tali relazioni, soffermandosi in particolare su un referto in volgare della metà del Trecento.

**PAROLE CHIAVE:** volgare bolognese, medicina legale, violenza alle donne, documentazione archivistica comunale, Bologna medievale.

**ABSTRACT:** The essay is organized in three parts, in the first it takes stock of the studies concerning the birth and development of forensic medicine, in the second it analyzes the privileged situation of Bologna, between the thirteenth and fifteenth centuries, thanks to the presence of important sources such as municipal statutes and maps. In the third one we try to outline the role of the doctors who, as experts, had the task of dictating or compiling these reports for the judge of the city court, finally we examine the stylistic and formal aspects of these reports, focusing in particular on a report in the vernacular of the mid fourteenth century.

**KEYWORDS:** Bolognese vernacular, legal medicine, violence against women, municipal archival records, medieval Bologna.